



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Firenze

Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa

Il Collegio nella seguente composizione:

dott. Niccolo' Calvani Presidente

dott. Roberto Monteverde Giudice

dott.ssa Laura Maione Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 866/2014 promossa da:

X [REDACTED], in persona del Curatore, Dott. [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in [REDACTED] come da procura alle liti in calce al ricorso per sequestro conservativo.

ATTORE

Contro

Y [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. VITTORIO A. FRANÇOIS ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via Iacopo Nardi n. 2, come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Z [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in [REDACTED] come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTI



e contro

S

COMPOSTO DA PIU' PERSONE

CONVENUTI CONTUMACI

OGGETTO: cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo.

CONCLUSIONI

Per il [REDACTED] X, come da comparsa di riassunzione notificata in data 17.1.2014:

“Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti in ordine ai fatti – commissivi e/o omissivi – correlati alla mala gestio ed all’omesso controllo di cui alla narrativa dell’atto di citazione in giudizio avanti al Tribunale di Prato richiamato in premessa e già dedotti dall’attrice nel ricorso per sequestro conservativo ante causam e, per l’effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in favore della

X [REDACTED] in persona del suo curatore, di tutti i danni correlati ai lamentati comportamenti, da liquidarsi tendenzialmente, e salvo altro criterio, alla stregua della differenza tra l’ammontare del passivo accertato e dell’attivo realizzato dalla procedura ovvero nell’ammontare provato all’esito dell’espletanda istruttoria o comunque ritenuto equo e di giustizia. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Con condanna altresì dei convenuti, in solido fra loro, alla refusione in favore dell’attrice delle spese legali del presente giudizio e di quelle maturate nella fase cautelare ante causam”.

Per [REDACTED] Y, come da comparsa di costituzione e foglio di precisazione delle conclusioni depositato l’11.11.2019:

“piaccia al Tribunale di Firenze, Sezione specializzata per le imprese, adversis rejectis, in via preliminare disporre la sospensione del presente giudizio per pregiudizialità rispetto al procedimento penale n. 1494/2012 R.G.N.R.; nel merito, rigettare le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto e



comunque non provate e, conseguentemente, disporre la cancellazione, con esonero da ogni responsabilità del Conservatore dei Registri Immobiliari di Pistoia in data 06 dicembre 2013 al numero 4803 di Registro Generale e 3156 del Registro Particolare; Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio”.

Per [REDACTED]

“CHIEDE Che l'Ill.mo Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di impresa, Voglia accertare e dichiarare l'estraneità del sig. [REDACTED] relativamente alla mala gestio della società fallita [REDACTED] e conseguentemente rigettare la richiesta di condanna dello stesso al risarcimento dei danni in favore della [REDACTED]

Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ai sensi degli artt. 669 *ter*, 669 *sexies* e 671 c.p.c. il [REDACTED] ha domandato il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili di proprietà, anche in quota parte, di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] sino alla concorrenza della somma di € 1.593.842,54.

Il Giudice di prime cure, rilevata l'insussistenza del *periculum in mora*, ha rigettato il ricorso.

Con ordinanza del 23.11.2012 resa in sede di reclamo il Tribunale di Prato ha autorizzato il sequestro conservativo dei beni immobili e mobili nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] fino all'importo di € 1.543.210,00.

In seguito alla dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Prato con ordinanza del 15.11.2013, con atto di citazione ritualmente notificato il Fallimento ha riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze – sezione specializzata in materia di imprese – citando [REDACTED] quale ex amministratore di fatto di Cam Group s.r.l. (d'ora in avanti solo “CG”) e [REDACTED] quali ex



amministratori di CG, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni cagionati alla società per gli atti di *mala gestio* da questi compiuti.

A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:

- con sentenza del 10.10.2011 il Tribunale di Prato ha dichiarato il fallimento di CG;

- il Consiglio di Amministrazione di CG, privo di amministratori delegati, era composto dal Presidente [redacted] dal Vicepresidente [redacted] e dai consiglieri [redacted] e [redacted]; oltre all'amministratore di fatto [redacted] padre del Presidente del CdA; non era, invece, stato nominato il Collegio Sindacale;

- dopo il 31.12.2008 non è stata più tenuta la contabilità (libri sociali, registri IVA acquisti e vendite – fatta eccezione per quelli consegnati da [redacted] –, i libri giornali, le dichiarazioni fiscali – eccetto il modello 770/2010) e non è più stato depositato nessun bilancio di esercizio; mentre la contabilità inerente gli anni precedenti è stata conservata seppur in modo disordinato;

- [redacted] ha concluso un accordo transattivo con la Curatela;

- lo stato passivo ammonta ad € 1.716.188,53, oltre all'importo di € 838.802,34 per cui Equitalia si insinuerà al passivo; mentre l'attivo è pari ad € 23.462,24.

Premesso ciò, il Fallimento ha esperito sia l'azione sociale di responsabilità che quella dei creditori sociali per gli atti di *mala gestio*, consistiti nella mancata tenuta della contabilità e nell'omesso deposito dei bilanci successivi all'esercizio 2008 posti in essere dai convenuti ed ha quantificato il danno in € 2.554.990,87 mediante l'applicazione del criterio della differenza fra attivo e passivo fallimentare.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.5.2014 si è costituita in giudizio [redacted] domandando, in via preliminare, la sospensione per pregiudizialità necessaria del procedimento rispetto a quello penale n. 1994/2012 R.G.N.R. e, nel merito, il rigetto delle domande di parte



attrice attesa la mancata conoscenza da parte della convenuta della carica da lei ricoperta in CG, la sua estraneità alla gestione societaria e l'omessa prova da parte del Fallimento del nesso di causalità e del danno cagionato

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.5.2014 si è costituito in giudizio [redacted] al fine di ottenere il rigetto delle domande attoree, deducendo di non essere stato a conoscenza della reale carica da lui ricoperta, ritenendo invece di esser stato nominato quale preposto ai trasporti di CG, e che, per tali motivi, è rimasto estraneo alla gestione sociale.

Seppur convenuti in giudizio [redacted] e [redacted] non si sono costituiti rimanendo così contumaci.

Con ordinanza del 9.5.2019 il Giudice ha dichiarato l'interruzione del processo per il decesso del convenuto [redacted]

Con ricorso del 12.6.2019 parte attrice ha riassunto la causa nei confronti degli eredi del convenuto defunto.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.9.2019 si è costituita in giudizio [redacted] in qualità di erede del defunto [redacted] al fine di ottenere il rigetto delle domande spiegate da parte attrice giacché infondate in fatto ed in diritto in forza delle difese svolte dal defunto convenuto alle quali si è riportata.

La causa è stata istruita sulle produzioni documentali delle parti.

All'udienza del 14.11.2019 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e, concessi i termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

*** *** ***

1. Osserva il Collegio che la domanda risarcitoria è fondata nei confronti dei convenuti contumaci, mentre deve essere rigettata nei confronti di [redacted] e degli eredi di [redacted]



2. Va, in primo luogo, osservato che la Curatela domanda il risarcimento dei danni derivati alla società fallita ed ai suoi creditori per la mancata tenuta delle scritture contabili che non ha consentito *“di stabilire in modo preciso quando e se la società si sia trovata in stato di scioglimento per perdita del capitale od altri motivi; se, dopo quel momento, siano state compiute nuove operazioni o, in ogni caso, l’attività economica sia proseguita con modalità non conservative ed assunzione di nuovo rischio di impresa; se siano state compiute determinate operazioni di mala gestio; quale sia stato il danno in concreto patito dalla società a causa di quei comportamenti”* (cfr. citazione pag. 10).

L’omessa tenuta delle scritture contabili non è stata contestata dai convenuti costituiti, mentre gli altri, non costituendosi, hanno rinunciato a dimostrare il fatto contrario, ovvero di aver correttamente redatto le suddette scritture.

Tale omissione costituisce in sé una violazione degli obblighi legali di gestione della società incombenti sull’organo amministrativo e si traduce in un pregiudizio per il patrimonio sociale: *“la totale mancanza di contabilità sociale (o la sua tenuta in modo sommario e non intelligibile) è, di per sé, giustificativa della condanna dell’amministratore al risarcimento del danno, in sede di azione di responsabilità promossa dalla società a norma dell’art. 2392 cod. civ., vertendosi in tema di violazione da parte dell’amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale”* (Cass., sez. I, sentenza n. 5876 del 11/03/2011; conformi Cass., sez. I, sentenza n. 7606 del 04/04/2011, Cass., sez. I, sentenza n. 6493 del 19/12/1985).

Nel caso di specie non può, dunque, dubitarsi della sussistenza della suddetta violazione e del pregiudizio per la società ed i suoi creditori ravvisabile nel deficit fallimentare in linea con quanto previsto dalla parte finale del terzo comma dell’art. 2486 c.c. secondo cui *“se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono*



essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.

Difatti, l'omessa tenuta delle scritture sin dal 2008 ha impedito alla Curatela di verificare il compimento di specifici atti di *mala gestio* imputabili agli amministratori e di spiegare il perché di un deficit fallimentare di notevole rilievo.

Il danno deve, quindi, essere quantificato in € 2.793.296,72, importo precisato dalla Curatela in sede di scritti conclusivi.

3. Di detto danno devono certamente rispondere gli amministratori formali (^S _____), i quali, non costituendosi in giudizio, hanno rinunciato ad allegare e provare fatti impeditivi all'accoglimento della domanda nei loro confronti.

Deve, altresì, essere ritenuto responsabile (^S _____) quale amministratore di fatto della società, come risulta dalla dichiarazione dallo stesso rilasciata in sede di interrogatorio del Curatore, in cui ha affermato di essere il legale rappresentante della società fallita e che il figlio (_____) è soltanto un prestanome (cfr. doc. 4 fasc. att.).

A ciò si aggiunga quanto emerso dalle dichiarazioni dello stesso convenuto nel procedimento penale a suo carico (di cui alla sentenza del Tribunale di Pistoia su cui cfr. *infra*): (^S _____) ha dichiarato di aver gestito i rapporti con i clienti, i dipendenti e sul piano operativo.

4. Osserva il Collegio che la quantificazione del danno deve, comunque, tenere conto della transazione intervenuta con uno degli amministratori (_____) prima dell'introduzione del giudizio per la somma, mai contestata dalla Curatela nel presente giudizio, di € 15.000,00.

Detta transazione ha l'effetto di sciogliere il vincolo di solidarietà tra i debitori addivenuti ad accordi e gli altri e di ridurre il debito di questi ultimi:

- in misura pari al pagamento previsto in transazione, se uguale o superiore a quello corrispondente alla quota di corresponsabilità attribuibile al debitore che la ha sottoscritta,



- in misura pari alla quota di corresponsabilità del debitore che ha transatto, se il pagamento concordato è inferiore a quello ad essa corrispondente.

Per procedere al calcolo di quanto residua a carico dei convenuti ritenuti in questa sede responsabili occorre quindi stabilire - in via incidentale - se ed in quale misura la transigente abbia concorso ai fatti ritenuti pregiudizievoli, confrontare quindi quanto da questa pagato con il danno corrispondente alla sua quota ideale di responsabilità e infine detrarre dalle somme dovute dagli attuali convenuti gli importi maggiori, tra quelli messi a confronto.

Nel caso che ci occupa [redacted], risulta essere stata amministratrice della società fallita, in particolare vice presidente del CdA, unitamente agli altri convenuti: ne deriva la sua corresponsabilità che può essere ravvisata in quote ideali uguali a quelle di [redacted]

[redacted] ha pagato la somma di € 15.000,00 da imputare al danno per il quale è causa: detta somma è inferiore alla sua quota ideale di responsabilità ($€ 2.793.296,72 : 4 = € 698.324,18$) e la quota ideale deve quindi essere detratta per intero dal risarcimento su quantificato in € 2.793.296,72.

Ne deriva che i convenuti [redacted] devono essere condannati in solido tra loro al pagamento della minor somma pari ad € 2.094.972,54 a titolo di risarcimento del danno in favore della Curatela, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del fallimento.

Poiché tale somma rappresenta il controvalore monetario del danno patrimoniale subito, potrebbe in astratto essere riconosciuto al danneggiato anche il danno provocato dal ritardato pagamento in misura pari agli interessi legali.

Tuttavia, poiché è preciso *“onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il*



pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo" e poiché non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 18564 del 13/07/2018), nel caso di specie non è possibile riconoscere detti accessori in assenza di qualsiasi specifica allegazione sul punto da parte dell'attrice.

Sulla somma liquidata all'attualità sono, invece, dovuti gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.

5. Venendo alla posizione degli altri convenuti in giudizio, ^y ~~_____~~ e gli eredi di ^z ~~_____~~ si osserva che gli stessi non possono essere ritenuti responsabili in quanto dagli atti acquisiti all'istruttoria del giudizio emergono sufficienti elementi che consentono di affermare la loro completa estraneità alla gestione societaria nonostante la formale investitura che, tuttavia, per quanto si dirà deve essere valutata come avvenuta in frode agli stessi.

I convenuti hanno assunto che, al momento in cui apposero la firma digitale sul verbale di assemblea del 4.4.2008, non erano stati avvisati che, con tale sottoscrizione, stavano assumendo la qualifica di membri del consiglio di amministrazione della società fallita; e che non fu data loro lettura del verbale.

Osserva il Collegio che non vi è questione qui di indagare se la firma digitale provenisse dai convenuti (fatto che può dirsi pacifico), quanto piuttosto di accertare se la tesi difensiva dei convenuti costituiti abbia trovato un riscontro all'esito del giudizio.

Questo Tribunale ritiene di poter rispondere in modo affermativo.

In primo luogo, dal verbale del Curatore prodotto da parte attrice *sub* doc. 16 emerge che sia ^y ~~_____~~ che ^z ~~_____~~ hanno manifestato esclusivamente la propria disponibilità ad assumere (o dismettere) la carica di preposto al trasporto, senza nulla sapere dell'assunzione della carica di amministratore; nella deposizione i convenuti hanno confermato sostanzialmente quanto dedotto dalla Curatela in ordine alla questione della



firma digitale che, tuttavia, nel caso di specie, non pare dirimente anche alla luce di quanto si dirà oltre.

In secondo luogo, come detto, emerge dagli atti che entrambi non sapevano di essere stati nominati amministratori (avendo manifestato la propria disponibilità esclusivamente ad assumere il ruolo di preposti) ed ignoravano che la società si fosse uniformata alla legge (cfr. d.lgs. 84/98 art. 3): pertanto, nel quadro che si delineerà, non appare condivisibile la considerazione di parte attrice secondo cui i convenuti non potevano non sapere dell'assunzione della carica essendo questo l'unico modo per ricoprire la qualifica di preposto; peraltro, giova osservare che nella situazione di specie nulla impediva che i convenuti fossero assunti come dipendenti così escludendo l'automatismo dell'attribuzione della carica di consigliere.

In terzo luogo, vi è la sentenza del Tribunale penale di Pistoia n. 1145/17 che, nonostante non sia giunta alla condanna degli imputati per intervenuta prescrizione in un caso e per tardività della querela in un altro caso e nonostante non spieghi forza di giudicato nei confronti della Curatela, contiene comunque degli accertamenti istruttori che corroborano le tesi difensive spiegate nel presente giudizio dai convenuti costituiti.

Detta sentenza afferma la scarsa attendibilità e la confusione riportata dal rag. [redacted] sentito come teste in ordine al ruolo concretamente assunto dai convenuti in relazione all'amministrazione della società; mentre con riferimento alle altre deposizioni non vi sono valutazioni di scarsa attendibilità ed emerge un quadro che conferma il prospettato raggirio in ordine all'assunzione della qualifica di consigliere in capo alla [redacted] e al [redacted]

Il giudice penale ha evidenziato che la difesa degli imputati non nega che ci sia stato un inganno, osservando esplicitamente con riferimento a [redacted] che nessuno le aveva mai riferito di essere stata inserita quale consigliere; ancora, si dà atto della sussistenza di artifici e raggiri che hanno indotto i convenuti costituiti a richiedere la firma digitale ma per finalità diverse da quelle poi effettivamente realizzate.



In conclusione ritiene il Collegio che sussistano sufficienti elementi per escludere la responsabilità di [redacted] e [redacted] (o meglio dei suoi eredi).

Da ciò discende l'ordine di cancellazione del sequestro iscritto ai danni dei convenuti costituiti come richiesto in atti.

6. Le spese di lite della fase cautelare e del merito, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 come modificato dal DM 37/18, tenuto conto del valore della causa, delle attività espletate e delle questioni trattate, seguono la soccombenza. In particolare, quanto alle spese in favore della Curatela, queste sono liquidate tenuto conto della notula del difensore, del *decisum* e facendo applicazione del parametro minimo per tutte le fasi dello scaglione € 2.000.001,00/4.000.000,00, con l'aumento richiesto ai sensi dell'art. 4, comma II, del DM 55/14; con riferimento alle due fasi cautelari si fa applicazione dei parametri medi dello scaglione € 1.000.001,00/2.000.000 con esclusione della fase istruttoria). Quanto alle spese in favore dei convenuti costituiti, queste sono liquidate tenuto conto del valore della domanda con applicazione dei parametri prossimi ai minimi per tutte le fasi dello scaglione € 2.000.001,00/4.000.000,00; con riferimento alle due fasi cautelari si fa applicazione dei parametri medi dello scaglione € 1.000.001,00/2.000.000 con esclusione della fase istruttoria.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:

- 1) condanna [redacted] in solito tra loro, a pagare alla Curatela del Fallimento [redacted] € 2.094.972,54 a titolo di risarcimento del danno, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi come in motivazione, X
- 2) rigetta la domanda spiegata dalla Curatela nei confronti di [redacted] ed [redacted] quale erede di [redacted],
- 3) condanna [redacted], in solito tra loro, a rifondere alla Curatela del Fallimento [redacted]



~~_____~~ X le spese di lite, liquidate in € 53.000,00 (€ 28.000,00 per il merito ed € 25.000,00 per le due fasi cautelari), aumentati ad € 60.000,00 in applicazione dell'art. 4, comma II, DM 55/14, per compensi, € 2.414,59 per esborsi di entrambi i giudizi (merito e cautelare), oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al C.P.A.,

4) condanna la Curatela del ~~_____~~ X a rifondere a ~~_____~~ Y le spese di lite, liquidate in € 55.000,00 (€ 30.000,00 per il merito ed € 25.000,00 per le due fasi cautelari) per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al C.P.A.,

5) condanna la Curatela del Fallimento ~~_____~~ X a rifondere a ~~_____~~ Z quale erede di ~~_____~~ Z le spese di lite, liquidate in € 55.000,00 (€ 30.000,00 per il merito ed € 25.000,00 per le due fasi cautelari) per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al C.P.A.,

6) ordina la cancellazione del sequestro trascritto ai danni di ~~_____~~ Y con nota di trascrizione Ufficio Provinciale di Pistoia, reg. gen. 4803, reg. part. 3156, presentazione n. 6 del 6.12.2012,

7) ordina la cancellazione del sequestro trascritto ai danni di ~~_____~~ Z con nota di trascrizione Ufficio Provinciale di Pistoia, reg. gen. 9074, reg. part. 6366, presentazione n. 84 del 7.12.2012.

Così deciso a Firenze nella Camera di Consiglio del 17.3.2020 su relazione della dott.ssa Laura Maione.

Il giudice estensore

dott.ssa Laura Maione

Il Presidente

dott. Niccolò Calvani

